

AL COMUNE DI ISERNIA
ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
CAMPOBASSO

oooooooooooooooooooo

Oggetto: Appalto progettazione "LOTTO ZERO" S.S. 17 Collegamento Bivio di Pesche – Lotto 1 s.s. Isernia Castel di Sangro. Ente attuatore Comune di Isernia. Istanza intesa a ridiscutere la scelta di indirizzo politico. Istanza di riesame in autotutela e di revoca/annullamento del procedimento.

I sottoscritti, in proprio ed in rappresentanza delle rispettive associazioni e partiti di appartenenza, in merito all'oggetto, propongono istanza di riesame, sia sotto il profilo della scelta politica, sia sotto il profilo giuridico in autotutela, finalizzata alla revoca/annullamento del procedimento in oggetto, previa sospensione del relativo iter nelle more delle decisioni, sulla base delle ragioni di seguito rappresentate.

**ISTANZA INTESA A RIDISCUETERE LA SCELTA POLITICA
PER RICONVERTIRE LE RISORSE A FINI UTILI ALLA COLLETTIVITA'**

In primis si pone la questione di fondo che attiene alla scelta politica: si ritiene inutile e dannoso per collettività locale sperperare circa 4 milioni di euro per la progettazione e circa 170 milioni di euro per l'appalto di una mega opera, tutto per collegare un tratto di 5 Km, peraltro già collegato, tra il bivio di Pesche e quello di Miranda, con ben otto viadotti e due gallerie. Un costo di 34,8 milioni di euro a Km. Per ora.

Inutile perché non v'è alcun nesso con l'esiguo volume di traffico tra i due bivii; dannoso per lo spreco di denaro pubblico, per l'ambiente ed il paesaggio, per il futuro dell'agricoltura locale, e perché comunque interferisce con le delicatissime e importanti sorgenti di San Martino nonché su una zona a "rischio archeologico" come è risultato dall'ultima conferenza di servizio.

Non solo: la presente opposizione al "LOTTO ZERO" contiene in sé anche la proposta alternativa: con questa mole di fondi pubblici, se sottratta allo spreco, si possono realizzare tutta una serie di opere veramente utili per il nostro territorio e per l'incremento dell'occupazione, a fronte di tante esigenze territoriali e sociali insoddisfatte, di cui il Comitato Civico NO LOTTO ZERO si è fatto già portatore e su cui si chiede il confronto.

Si ricorda che trattasi di fondi gestiti dalla Regione Molise e destinati per legge alla "coesione sociale", prima "fondi per le aree meno sviluppate": ne deriva che le infrastrutture finanziate con tali fondi dovrebbero avere un nesso reale con tali finalità, cosa che non si ravvede nel caso in specie, almeno sotto il profilo politico e sociale.

Ciò che vi chiediamo, dunque, quali organi di indirizzo politico, è di fermare quest'ennesimo monumento allo spreco di denaro pubblico, allo scempio del territorio e delle sue potenzialità.

E' appena il caso di ricordare, infatti, che la "gestione tecnica" dell'iter è una variabile dipendente dell'indirizzo politico; e quando l'organo elettivo politico si accorge di un disastro annunciato e delle iniziative popolari che lo denunciano, ben può fermarlo in tempo e ben può attivarsi anche per recuperare ciò che è stato sperperato.

Insomma chiediamo che la questione, così importante per la collettività locale, venga ridiscussa dalla Giunta e dal Consiglio Comunale di Isernia in corso di rinnovo, così come dalla Giunta e dal Consiglio Regionale del Molise.

ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA: RILIEVI, OSSERVAZIONI ED ECCEZIONI SUL PROCEDIMENTO.

1) Iter di affidamento della progettazione in assenza del finanziamento dell'opera stradale da appaltare.

Come è noto lo schema di tale procedimento attuale è il seguente: in base all' art.9 convenzione ANAS- Comune di Isernia, il progetto, una volta approvato dall'ANAS, diverrebbe proprietà di quest'ultimo, per essere poi proposto al finanziamento. Secondo il disciplinare di concessione Regione-Comune esso dovrà essere consegnato all'ANAS entro il 30/9/2017. Dunque si parla solo consegna futura e di proposta di finanziamento, ma non di avvenuto stanziamento. E se la proposta fosse respinta, ammesso che venisse prodotta ?

Allo stato né il Comune, né la Regione, né l'ANAS, hanno fornito l'atto deliberativo CIPE o di altro organismo pubblico da cui si evince che l'opera sia stata finanziata. Né la Regione Molise lo ha incluso nei suoi piani.

Né dopo ampie ricerche si è riusciti a rinvenire tale finanziamento; tanto meno esso risulta all'atto dell'affidamento dell'incarico della progettazione (avvenuto nel 2005).

Anzi, di recente: sia l'ex sindaco di Isernia Brasiello in un incontro pubblico, sia l'assessore regionale ai LL.PP. Nagni, hanno affermato che allo stato non esiste alcun finanziamento dell'opera.

In ogni modo, fermo restando che gli organi in indirizzo potranno condurre ulteriori accertamenti che non fossero stati possibili per gli scriventi, si verifichi se è legittimo l'ingente esborso di denaro pubblico (circa 4 milioni di euro) per una progettazione, senza che ancora vi sia la certezza dello stanziamento delle risorse necessarie all'appalto e alla realizzazione dell'opera, e se ciò sia conforme alle norme in materia di lavori pubblici e della contabilità pubblica.

In proposito si citano – per tutte le altre – le delibere n.125/2007 e n.33/2009 dell'AVLP oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione:

“La progettazione di un'opera pubblica non può, infatti, costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla”.

2)- Osservazioni circa il rispetto o meno del divieto di trattativa privata nell'affidamento “in novazione” della progettazione, avvenuta nel 2015.

A)- Il valore/costo della prestazione professionale (progettazione preliminare e definitiva), passa da € 258.228,45 ad € 1.445.228,45 tra l'inizio della gara e l'affidamento del 7/12/2005; poi tra il 2006 e il 2008, si incrementa di nuovo, “assestandosi” dopo varie controversie ad € 3.845.228,45 (v. “atto aggiuntivo” del 22/6/2015).

B)- Il valore/costo dell'opera da progettare passa dagli iniziali 18 milioni (contratto del 2005), agli attuali € 169.484.431,45 (nuovo contratto “aggiuntivo” dell'anno 2015); almeno per ora.

Tale evoluzione di costi è maturata sulla base di una serie di accordi intercorsi tra la giunta comunale di Isernia, l'ATP progettista incaricata, e la Giunta Regionale, formalizzati tra il 2008 e il 2011, e poi perfezionati con il citato “atto aggiuntivo” del 22/6/2015 (come da atti dei Vs uffici).

Orbene, circa l'ipotesi di violazione del divieto di trattativa privata con riferimento al cosiddetto “atto aggiuntivo” del 22/6/2015, si cita per tutte la Deliberazione n. 43 del 13/06/2006 - legge 109/94 Articoli 1, 17 - Codici 1.1, 17.3.3 - dell'ex AVLP oggi ANAC:

Non sussiste la possibilità per le Amministrazioni appaltanti di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali. In particolare, va negata la possibilità di modificare l'oggetto del contratto di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un'opera, perché vi è palese violazione delle regole di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara e si è, pertanto, in presenza di illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in palese contrasto con le norme in tema di procedure di evidenza pubblica (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 novembre 2002, n. 6281; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25 marzo 2003, n. 1544).

La prestazione professionale iniziale affidata con il contratto del 2005, per un milione e 445 mila euro (già 258 mila euro all'inizio dell'iter), appare sostanzialmente diversa da quella di 3 milioni e 845 mila euro affidata con “l'atto aggiuntivo” nel 2015.

L'opera da progettare dal valore iniziale di 18 milioni di euro affidata con il primo contratto del 2005 appare sostanzialmente diversa da quella affidata con "l'atto aggiuntivo" del 2015 dal valore di 170 milioni di euro.

La nostra eccezione è che si è di fronte ad una rilevante e sostanziale modifica dell'oggetto della prestazione, del suo contenuto e valore professionale, tale da superare i limiti dello *ius variandi* contrattuale stabiliti dalla normativa.

Ne deriva la necessità che in luogo "dell'atto aggiuntivo" del 2015, sarebbe occorso un nuovo affidamento mediante una nuova gara secondo le procedure di evidenza pubblica. Di qui l'ipotizzata violazione del divieto di trattativa privata che sottoponiamo al vostro vaglio, in sede di riesame in autotutela per illegittimità della procedura seguita.

Viepiù: tale contratto aveva come termine di scadenza per l'adempimento un mese e mezzo dalle consegne (art.12 contratto del 2005), al netto di "cause di forza maggiore" che invero non pare si siano verificate in tal guisa da ritardare l'adempimento di oltre 10 anni, salvo a voler assimilare erroneamente tali cause con la *mala gestio* della vicenda.

3)- VARIE IPOTESI DA VERIFICARE, PER INCONGRUENZE E OPACITA' DEL PROCEDIMENTO.

A)- Omessa valutazione della "opzione zero". Ipotesi di violazione dell'art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e l'art. 1, comma 1, lett. c, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

Come da consolidata giurisprudenza in materia, la procedura di impatto ambientale mira ad assicurare che siano fornite determinate informazioni essenziali al fine di valutare le ripercussioni sull'ambiente di un progetto.

La normativa vigente (cfr. l'art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e l'art. 1, comma 1, lett. c, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10) pretende che siano identificate e valutate le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246).

Per cui vogliono verificare se tale progettazione debba essere annullata o dichiarata illegittima per violazione della citata normativa, qualora fosse appurata l'omessa valutazione dell'"opzione zero".

B)- Omessa ottemperanza della diffida del Ministero dell'Ambiente.

La Regione Molise non ha ancora ottemperato da oltre un decennio alle prescrizioni di legge indicate nella formale diffida che l'ex Ministro dell' Ambiente, dott. Clini, fece notificare al

Presidente pro-tempore della Regione Molise nell'autunno del 2012, come le autorità in indirizzo potranno verificare.

La diffida del Ministro riguardava inottemperanze a leggi che impongono specifici controlli dello stato di qualità dell'aria-ambiente al fine di fornire la dovuta informazione al pubblico. In pratica, la Regione ignora il carico di inquinanti atmosferici già presenti sul territorio e, in ottemperanza al principio di precauzione, dovrebbe quanto meno tenerne conto quando si trova di fronte ad opere impattanti come quella in questione, e tale obbligo non pare sia stata adempiuto.

C)- Sorgente San Martino - distanze e interferenze dalle falde acquifere. Ipotesi di incongruenze degli elaborati progettuali da chiarire.

La questione della salvaguardia delle acque è tra le più importanti rispetto a tale prevista opera. Sul punto l'unica certezza che si è riusciti a raggiungere è che esistono delle importanti interferenze dell'opera progettata con le falde acquifere locali e con la Sorgente San Martino. Ed infatti tali interferenze risultano, per *tabulas*, nella stessa progettazione preliminare a cura del soggetto progettista affidatario.

Il punto di dubbio è se gli accorgimenti proposti in sede di progettazione siano idonei o meno a rimuovere le dette dannose interferenze e se siano effettivamente rispettate le distanze di legge.

In merito, con istanza del 16/10/2015, invano sollecitata in data 20/11/2015, 21/03/2016, da ultimo in data 12/04/2016 mediante il legale di fiducia del Comitato "NO LOTTO ZERO" Avv. Alfonso Mainelli, il detto Comitato ed altri esponenti di partiti e associazioni, nonché singoli aventi interesse legittimo soggettivo da tutelare, hanno richiesto al Comune di Isernia in persona del Commissario Straordinario e del sub Commissario, di riscontrare una serie questioni dubbie da chiarire, relative alla progettazione in oggetto, tra le quali spicca quella sollevata anche da tecnici qualificati, circa le errate distanze riportate in progetto tra la costruenda strada e le sorgenti acquifere presenti in zona. Ovviamente tutto ciò non è certo ed è da verificare.

Nell'incontro dell'ottobre del 2015 il Commissario promise di effettuare un controllo in sito unitamente a tecnici del Comitato al fine di dirimere la questione. Ma a tutt'oggi nulla è stato comunicato in merito, nonostante i vari solleciti predetti.

D)- Criticità archeologiche.

Come emerge nella citata delibera del COMMISSARIO PREFETTIZIO di Isernia n. 55 del 25-05-2013, in data 23-01-08 si teneva incontro tecnico presso la sede Anas di Campobasso. Con la nota di convocazione pervenuta il 17-01-08 si trasmetteva anche il verbale della riunione tenuta precedentemente a Roma. In tale riunione emergeva anche l'aspetto archeologico, per il quale il gruppo di progettazione metteva a disposizione il professionista il dott. Michele Raddi.

Si tratta dunque di verifiche commissionate dallo stesso progettista; con esse, pur facendo presente che per le aree attraversate non si ravvisavano particolari presenze archeologiche, sulla

zona della galleria "TRIGNO" e "Piane 2" si riscontrava invece la presenza di materiali fittili per cui si rendeva necessario che prima dell'inizio dei lavori si procedesse ad indagini mirate.

Orbene, dall'accesso agli atti, tali indagini mirate non sono state rinvenute, e, sebbene sia stato riscontrato il "rischio archeologico" anche nell'ultima conferenza dei servizi, la sua verifica è stata rinviata alla esecuzione dell'opera (qualora fosse finanziata). Dunque i dubbi rimangono irrisolti come quelli per le falde acquifere.

E)- Assenza dell'organismo di verifica obbligatorio in base alla normativa comunitaria. Opacità e incompletezza degli atti e dell'iter.

Per quanto si è potuto appurare nella fase di accesso agli atti, non si è riusciti a rinvenire presso il Comune alcuni atti importanti quali:

- Atti di verifica della progettazione preliminare e asseritamente definitiva, nonché della conseguente validazione della progettazione da parte di organismi accreditati in base alla normativa europea ex art.112 del codice degli appalti, trattandosi di lavori superiori a 20 milioni di euro.
- Assenza di firme di alcuni responsabili della progettazione negli elaborati.

Altri dubbi e incompletezze sono da verificare.

Particolare rilevanza acquista l'assenza dell'organismo di verifica: il Comune avrebbe dovuto procedere ad individuarlo all'esterno mediante gara d'appalto, non avendo la possibilità/requisiti a tale fine della struttura interna. Si badi: si tratta di una verifica e validazione diversa e superiore rispetto a quella eseguita dall'Ufficio Comunale, dall' ANAS e dalla conferenza dei servizi. Ne può essere fatta da soggetti che hanno preso parte alla progettazione.

Orbene si chiede come si sia potuto procedere a "verificare" gli atti senza tale organismo che comunque andrebbe nominato.

In definitiva il quadro degli atti in questione appare alquanto confuso e poco chiaro, per quanto sopra.

Vero è che la "pratica è complessa", ma proprio per questo dovrebbe essere tenuta con estrema precisione, ordine e trasparenza, nonché dovrebbe essere completa e chiara, tanto più perché si parla di cifre enormi come quelle prima ricostruite.

F)- Altre ipotesi di anomalie nell'iter.

Come è noto, nell'ambito di tali procedimenti, l'interesse istituzionale del Comune (di Isernia in questo caso) viene rappresentato, gestito e curato dal R.U.P. in ogni sede, cioè dal dirigente comunale preposto ed appositamente nominato dal Comune medesimo, giammai dall'ATP privata affidataria del progetto.

Orbene, solo a mo' di esempio, si legge a pag.5 del verbale della delibera di G.C. n.196/2008, che il RUP non ha partecipato alla riunione per la verifica della progettazione preliminare del 30/08/2006 delegando per tale funzione comunale l'Ing. Maurizio De Vincenzi, che, fermo restando tutto il rispetto per la professionalità dello stesso, rimane un soggetto privato nonché membro dell'ATP affidataria della progettazione medesima.

Pertanto si chiede di svolgere le competenti verifiche di legittimità dell'iter anche rispetto a tale vicenda.

G)- L'istanza di revoca delle autorizzazioni e del finanziamento a firma dell'ing. Mariano Nucci.

Vogliate valutare anche l'istanza di revoca del 06/05/2016 (v. allegato), in sede di riesame in autotutela delle autorizzazioni e del finanziamento della progettazione *de qua*, a firma dell'ing. Mariano Nucci, indirizzata al Presidente della Giunta regionale del Molise Frattura, con cui sono state dedotte ulteriori eccezioni circa il mancato rispetto di prescrizioni ambientali e di antieconomicità di progettazione, per il cui dettaglio si rinvia alla citata nota allegata; in merito potrà essere sentito lo stesso Ing. Mariano NUCCI.

4)- **Eccezioni , rilievi e osservazioni sulla congruità tra l'entità della spesa e la finalità pubblica che si dichiara di perseguire; nonché sull'iter di lievitazione dei costi e sul mancato rispetto dell'ordinamento finanziario comunale (in particolare art.49 e 191 del T.U.E.L.).**

Sul punto si chiede di riesaminare gli atti per verificare se sia fondata la nostra eccezione circa l'abnormità della lievitazione dei costi e delle modalità gestionali seguite di concerto tra la Giunta Regionale e la Giunta Comunale, dal 2005 in poi.

Per quanto riguarda i costi della progettazione, essa ha continuato a lievitare nel tempo, al punto che per porvi un freno, le stesse parti (Comune di Isernia e ATP progettista incaricata) hanno stipulato una transazione con la quale essi "bloccavano" la cifra predetta ad € 3.845.228,45 (bontà loro).

Per quanto riguarda la lievitazione del costo dell'opera, da 18 milioni di euro del 2005 agli attuali 169 milioni 484.431,45 euro, emerge *ictu oculi* che essa sia frutto della totale assenza di razionalità nella gestione politica-amministrativa. Ed infatti, se è vero che i progetti una volta affidati possano variare nel tempo ed entro certi margini a fronte di cause oggettive sopravvenute e della variazione prezzi, qui pare che le "varianti" ed i "continui arricchimenti dell'opera", come già detto, abbiano abbondantemente superato i limiti dell'ordinaria ragionevolezza imposti dalla normativa di settore. Non solo: a differenza del compenso per la progettazione, non pare siano stati posti limiti nel costo dell'opera che, anche *coerētis paribus*, sarebbe destinato comunque a lievitare ulteriormente quantomeno per la inevitabile variazione dei prezzi.

Soprattutto bisogna che gli enti in indirizzo riesaminino la questione, sotto il profilo della congruità tra il volume ingente della spesa (allo stato 174 milioni di euro) e l'obiettivo da raggiungere, cioè collegare 5 Km già collegati tra Pesche e Miranda, per un traffico irrilevante o di cui non è fornita alcuna dimostrazione di rilevanza.

Ma anche sotto il profilo della corrispondenza tra le finalità di tale mega opera di cui non si comprende la reale utilità pubblica, e le finalità dei fondi comunitari utilizzati dalla Regione: i primi aventi lo scopo ex FAS (Fondo aree del sottosviluppo) i secondo finalizzati alla "coesione sociale" sul territorio.

Inoltre: appare non conforme all'ordinamento finanziario degli enti locali l'aver fatto maturare impegni finanziari comunali verso l'ATP progettista per circa 4 milioni di euro, in assenza di copertura finanziaria, poi "sanata" solo dal "provvidenziale" intervento della Giunta Regionale e dalla conseguente transazione, prima con delibera di Giunta Regionale n. 1480, del 15/11/2004 e poi con delibera della Giunta Regionale n. 605 del 4 agosto 2011.

La risorsa finanziaria, nei casi come quello in questione, deve sussistere al momento in cui si adotta la delibera di Giunta Comunale che comporta l'impegno di spesa (art.49 del T.U.E.L.) e/o in cui si assume l'impegno di spesa con la determina comunale dirigenziale (art.191 TUEL); altrimenti occorre far ricorso alla procedura di cui all'art.194 del TUEL (riconoscimento del debito "fuori bilancio") per aver acquisito un servizio professionale senza l'esistenza della copertura finanziaria; sempre se si dimostra, in tal caso, l'effettiva utilità pubblica e l'effettivo arricchimento dell'ente comunale, rispetto alla detta spesa "fuori bilancio".

E si ricorda che, per gli effetti del comma 4 dell'art.191 del TUEL, *"nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura".*

L'intervento discrezionale della Giunta Regionale poteva non avvenire, con la conseguenza del buco milionario di bilancio, che si è evitato solo grazie a tale "salvataggio" ex post della Giunta Regionale, la quale a tal fine ha utilizzato, con le dette delibere, prima i fondi per le aree non sviluppate (per coprire l'incarico sino ad **€ 1.445.228,45**), poi i fondi per Coesione Sociale per coprire il successivo incremento del compenso/costo della progettazione sino ad **€ 3.845.228,45**.

Ed infatti.

Il 27/09/2004 (Determina n.615/2004) parte la pubblicazione del bando di gara per l'incarico di progettazione preliminare e definitiva, *ab origine* con la disponibilità di soli **€ 258.228,45**; il RUP, già in sede di gara, attesa la mancanza di copertura finanziaria, aveva segnalato la insufficienza della detta somma, per cui trasmetteva con nota del 04.10.04, prot. N. 29469/6082 la richiesta di ulteriore finanziamento alla Regione.

Sennonché con Determina Dirigenziale n. 347 del 10.06.2005 del Comune di Isernia si aggiudicò l'incarico all'attuale ATP, ma solo perché a coprire il buco finanziario creatosi era intervenuta ex post la Giunta Regionale (delibera n. 1480, del 15/11/2004), prelevando la relativa somma necessaria dall'ex fondo FAS (Fondo per le aree non sviluppate), poi impegnate per il Comune con D.D.G. n. 202 del 25.11.2005. Vi potette essere perciò la stipula del contratto di affidamento in data 7.12.2005 n. 2445 di Rep., come da delibera di G/C n. 276 del 13.12.2005, per complessivi € 1.445.228,45.

Ma nel frattempo il debito verso l'ATP progettista incaricata era ancora lievitato, in violazione dell'art.49 e dell'art.191 comma 1 del TUEL (oltre che degli artt. 151, 162, 164 del TUEL), cioè di nuovo senza copertura finanziaria.

Di ciò si trova conferma nella Deliberazione della Giunta Comunale di Isernia n.196 del 28/10/2008, ove veniva accolta la richiesta dall'ATP progettista di riconoscere loro un credito per compenso professionale ben superiore rispetto a quello prima pattuito, che aveva raggiunto la cifra di 3 milioni di euro di "imponibile", che, con l'aggiunta degli accessori, era pari a circa 4 milioni di euro.

Proprio a grazie a tale riconoscimento debitorio operato dalla Giunta comunale del 2008 in assenza di copertura finanziaria, l'ATP progettista nel 2011 aveva citato in giudizio il Comune di Isernia (causa civile n. 469/2011 del R.G.), per aver omesso il pagamento della corrispondente milionaria parcella, assunta al prot. n.553/2011.

Di nuovo, a salvare il Comune dal buco finanziario creatosi a seguito della mala gestione predetta, arriva in soccorso la Deliberazione Giunta Regionale del Molise n. 605 del 4 agosto 2011: questa volta si inserisce il PAR a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 per prelevare l'ulteriore importo di € 2.400.000,00. Fondi che ad avviso degli scriventi erano altrimenti destinabili, realmente alla "coesione sociale", cioè ad altri interventi utili realmente al territorio e all'occupazione.

Si procedette così ad una transazione: l'ATP ritirava gli atti del giudizio con cessata materia del contendere e il costo della progettazione, bontà loro, si "bloccava" ad € 3.845.228,45. L'iter, vincolato e veicolato dai predetti atti comunali e regionali del 2011, si perfezionava con "*novazione contrattuale*" cioè con l' "*Atto aggiuntivo al contratto n.2445 di Rep. del 7/12/2005*", a rogito del Segretario Comunale n.3008 di Rep. del 22/06/2015.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CHIEDE

di riesaminare gli atti da Voi emessi, in sede di Consiglio e di Giunta, valutando:

- le osservazioni sopra poste circa l'indirizzo politico, intese alla necessaria riconversione delle risorse PAR in questione, per finalità utili al territorio e all'occupazione locale;
- le eccezioni ed i vizi giuridici sopra argomentati, per verificare se sussistono i presupposti della revoca/annullamento dei detti atti o, quanto meno, di una sospensione dell'iter del procedimento in oggetto nelle more delle Vs decisioni. Sul punto, come è noto, si ricorda che tutto l'iter in questione è al vaglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della Procura Generale della Corte dei Conti del Molise, della Procura della Repubblica di Isernia.

Tanto segnalato e richiesto nell'esclusivo interesse pubblico.

Isernia, 30/06/2016

Per eventuali comunicazioni

I sottoscritti confermano di eleggere il seguente recapito:

Celestino Caranci Via Renato Lorusso, 17 - 86170 ISERNIA

Mail: celestebloesharp@libero.it

tiziano.diclemente@pec.it

MRETUP "ISERNIA 5 STELLE" - CO-ORGANIZZATORE
FONDAZIONE COMUNISTA ISERNIA
ING. MANFRO NUCCI
COORD. PROVINCIALE SEL ISERNIA
COORD. REGIONALE SEL MOLISE
CSA REGIONI AUTONOME LOCALI - SUDMOLISE -
VALERIO ADOLF
ASS. ANTIPIAZZA A. GARIBOLDI APBA. MOLISE
CELESTINO CARANCI - RAPP. LEGALE CH. "NO LOTTA ZEN"

PARTITO COMUNISTA DI UNIFICAZIONE SEL. MOLISE
TIZIANO DI CLEMENTE

ASSOCIAZIONE "NUOVA ATLETICA ISERNIA"
AGOSTINO CARUTO

Vittorio Mauro
Salvo Bonichio
Mariano Nelli
Sera Feni
Cipriano Di Angelo
Teodoro Felli
Valio Totale
De Luca Renato
Dante Di Marco

Luca Di Marco
Agosto Caruto